

## REGOLAMENTO (CEE) N. 275/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1988

che prevede le modalità di applicazione limiti quantitativi per l'intervento relativo a taluni ortofrutticoli nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16 bis e 38,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce per i mandarini e le clementine i criteri per la fissazione dei limiti per l'intervento per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che spetta alla Commissione stabilire per ciascuno dei prodotti succitati il limite quantitativo per l'intervento, applicando la percentuale di cui al paragrafo 2 di detto articolo alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco degli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dei dati;

considerando che è necessario che la Commissione disponga il più rapidamente possibile, per i succitati prodotti, nonché per i pomodori, per i quali esiste ugualmente un limite quantitativo per gli interventi, di informazioni concernenti i quantitativi oggetto delle misure d'intervento, al fine di accertare gli eventuali superamenti dei limiti e adottare, se del caso, le riduzioni dei prezzi di base e di acquisto, fissati per la successiva campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1987/1988, i limiti quantitativi per l'intervento per i mandarini e le clementine corrispondono ai seguenti quantitativi:

Mandarini:	169 650 t
Clementine:	25 520 t

*Articolo 2*

Entro il 50° giorno che segue la fine del periodo di applicazione dei prezzi di base e di acquisto dei prodotti citati all'articolo 1, nonché dei pomodori, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che sono stati oggetto di misure d'intervento, suddivisi per prodotto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.